

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 60/04/2012**

### **Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato in data 18.11.2010 la società Tempo Trading srl ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Como con il quale, per l'anno 2005, sono stati accertati maggiori ricavi non dichiarati per € 59.224,00 per la non congruità con lo studio di settore a sostegno del ricorso ha dedotto che sulla base di altro studio di settore riferito ad attività di mandatario agli acquisti, ritenuta più rappresentativa dell'attività effettivamente svolta dalla società emergeva la congruità dei ricavi dichiarati seppure influenzati dal correttivo anticrisi.

In particolare ha rappresentato che il cluster di appartenenza attribuito dallo studio di settore TM22C è non conferente all'attività svolta in quanto la società acquista in nome proprio e per conto di committenti terzi, mobili ed arredi, organizza il trasporto ai committenti, prevalentemente turchi, e cura tutte le operazioni doganali di esportazione ricevendo, per tale attività una commissione tra il 5 ed il 7% come commissionaria in proprio.

Ha eccepito l'illegittimità costituzionale degli artt 62 bis e 62 sexies del D L n 331 del 93 convertito con modifiche in legge n 427 del 1993 in relazione agli artt 23, 52 e 111 della Costituzione; l'illegittimità dell'accertamento fondato esclusivamente su parametri riconducibili agli studi di settore, specificamente contestati dal contribuente e riconducibile all'erroneo presupposto dell'inclusione dell'attività svolta dalla società nel cluster n 5.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha evidenziato che l'attribuzione del cluster di riferimento deriva direttamente dalla compilazione dello studio di settore effettuata dallo stesso contribuente ed ha chiesto il rigetto del ricorso

In data 21.3.2011 la ricorrente ha prodotto ulteriori memorie difensive All'udienza del 9.11.2011 la controversia e' stata posta in decisione

### **Motivi della decisione**

Il ricorso e' infondato

In via preliminare va dichiarata manifestatamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt.62 bis e 62 sexies del decreto legge n 331/1993 e della relativa legge di conversione in quanto la norma in questione consente al contribuente di spiegare e dimostrare le ragioni del proprio scostamento da ricavi risultanti dagli studi di settore. In caso di accertamento mediante studi di settore, alla stregua della sentenza della Corte di Cassazione n 281 del 27 2 2002 il contribuente può, sia in sede amministrativa in contraddittorio con l'Ufficio, sia in sede giurisdizionale, avanti al Giudice Tributario, motivare e documentare idoneamente le ragioni sulla base delle quali i propri redditi dichiarati sono inferiori a quelli presuntivamente accertati (in tal senso CTP Milano sentenza n. 53/18/2010)

Ed invero lo scostamento rispetto allo studio di settore che è stato posto alla base dell'accertamento è relativo al cluster di appartenenza dichiarato dalla stessa società ricorrente di "commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale"

La diversa attività svolta dalla ricorrente di "mandatario in proprio "non risulta adeguatamente dimostrata poiché la documentazione prodotta è relativa ad annualità diverse rispetto a quelle oggetto dell'accertamento.

All'esito della lite gravano sul ricorrente soccombente le spese del giudizio che si liquidano in complessive € 1.000,00

**P.Q.M.**

La Commissione rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento della somma complessiva di € 1000,00 in favore dell'Ufficio.